

C12711 - HERA/AIMAG

Provvedimento n. 31514

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 31 marzo 2025;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Hera S.p.A., pervenuta il 10 marzo 2025;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Hera S.p.A. (di seguito, "Hera") è la società *holding* al vertice dell'omonimo gruppo societario *multiutility* attivo nel settore energetico (produzione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica e del gas naturale), nella gestione integrata delle risorse idriche (acquedotto, fognature e depurazione), nel settore ambientale (raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti) e nel settore della pubblica illuminazione. Nel 2023, il fatturato consolidato realizzato dal Gruppo Hera in Italia è stato pari a circa [10-20]* miliardi di euro.

2. AIMAG S.p.A. (di seguito, "AIMAG" o "Target") è la società *holding* al vertice dell'omonimo gruppo societario attivo nei settori dei servizi idrici, ambientali, energetici e di pubblica illuminazione. La maggioranza del capitale sociale di AIMAG rappresentato da azioni ordinarie appartiene a ventuno Comuni siti nelle province di Modena e Mantova. Hera è già presente nella compagine sociale di AIMAG, dopo aver acquisito, nel 2009, azioni ordinarie in misura pari al 25% del capitale sociale di AIMAG a esito di una procedura competitiva ad evidenza pubblica. Nel 2023, il fatturato consolidato realizzato dal Gruppo AIMAG in Italia è stato pari a circa 400 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione in esame (di seguito, "Operazione") si declina: (i) in un aumento di capitale in natura da liberarsi mediante il conferimento da parte di Hera in favore di AIMAG di una partecipazione di circa il 45% del capitale sociale di una società controllata da Hera (di seguito, "Newco") a cui verranno trasferite le attività afferenti al servizio idrico integrato della provincia di Modena¹; (ii) nell'aumento della partecipazione di Hera in AIMAG dal 25% a circa il 41%, con i soci pubblici (i.e. i ventuno Comuni siti nelle province di Modena e Mantova) che manterranno la maggioranza del capitale sociale di AIMAG con il 51% e (iii) nella contestuale adozione di un nuovo modello di *governance* di AIMAG, a valle della quale il governo industriale di AIMAG competerà esclusivamente a Hera. Nello specifico, [omissis]. Pertanto, a esito dell'Operazione Hera deterrà il controllo esclusivo su AIMAG.

4. L'Operazione è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione *antitrust* da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dell'autorizzazione prevista nell'ambito della c.d. procedura *Golden Power*.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'Operazione costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 567 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

6. In ragione dell'operatività delle Parti, i settori economici interessati dall'Operazione sono quelli: (i) dell'energia elettrica; (ii) del gas naturale; (iii) del teleriscaldamento, (iv) della gestione del calore; (v) dell'efficientamento

* [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

¹ [Attualmente in capo a Hera e riguardanti la gestione di 7.300 km di reti al servizio di circa 470.000 mila cittadini.]

energetico; (vi) della gestione dei servizi di illuminazione pubblica; (vii) della gestione delle risorse idriche e (viii) della gestione dei rifiuti.

IV.1. Il settore dell'energia elettrica

IV.1.1. Il mercato della produzione e dell'approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica

7. Secondo la consolidata prassi decisionale dell'Autorità, tale mercato comprende sia la produzione sia l'approvvigionamento all'ingrosso di elettricità, a prescindere dalla fonte di produzione. Il mercato comprende, in Italia, sia le transazioni a termine sia le transazioni *spot* (cc.dd. "mercato del giorno prima" o "MGP" e "mercato infragiornaliero" o "MI") concluse attraverso le piattaforme gestite dal Gestore del Mercato Energetico S.p.A., nonché i contratti bilaterali (c.d. "over-the-counter"). Quanto alla dimensione geografica di tale mercato, nella prassi dell'Autorità essa è ritenuta sovraregionale, in quanto macro-vincoli di rete, in determinate circostanze, potrebbero portare alla separazione del mercato in diverse zone caratterizzate da diversi prezzi di equilibrio. Nella propria prassi, l'Autorità identifica quattro macroaree costituenti altrettanti mercati geografici distinti: macroarea Nord, macroarea Sud, macroarea Sicilia e macroarea Sardegna.²

8. In ragione delle attività delle Parti, l'Operazione comporta, nelle quattro macroaree, una sovrapposizione soltanto marginale: nelle macroaree Nord e Sud il le Parti deterranno una quota congiunta pari a circa il [5-10]%, con un incremento (dato dalla quota di AIMAG) inferiore all'1%, mentre nelle macroaree Sicilia e Sardegna le Parti deterranno una quota congiunta inferiore al 5%, con un incremento (dato dalla quota di AIMAG) inferiore all'1%. L'Operazione non appare, pertanto, suscettibile di incidere significativamente sulla concorrenza nei mercati della produzione e dell'approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica.

IV.1.2. I mercati della vendita al dettaglio di energia elettrica

9. Nella propria consolidata prassi, l'Autorità ha individuato per i mercati della vendita al dettaglio di energia elettrica a clienti connessi in bassa tensione, sia domestici che non domestici, ambiti geografici locali e comunque più ristretti di quello nazionale, anche in considerazione dell'importanza del ruolo storicamente svolto a livello locale dalle società di vendita in regime di maggior tutela. A seguito del progressivo abbandono degli esercenti la maggior tutela da parte della maggioranza dei clienti, l'ambito di concorrenza tra gli operatori si è ampliato, pur mantenendosi influenzato dal radicamento storico dei *player* più importanti; le stesse recenti aste per il Servizio a Tutele Graduali sembrano aver confermato l'importanza della dimensione locale della concorrenza tra i venditori al dettaglio di energia elettrica nel *mass market*.³ Nel caso di specie non si ritiene, comunque, necessario definire in maniera più accurata l'ambito geografico dei mercati rilevanti della vendita ai clienti (domestici e non domestici) connessi in bassa tensione, in quanto l'esito della valutazione dell'Operazione non cambierebbe qualunque fosse la definizione adottata.

10. Nel caso di specie, le sovrapposizioni orizzontali più significative si osservano in Emilia-Romagna (e, più in particolare, nelle province di Ferrara e Modena) e in Umbria (nella provincia di Perugia) dove sono maggiormente concentrate le attività di AIMAG. Se il perimetro geografico del mercato fosse ipoteticamente definito su base regionale, in Emilia-Romagna la quota di Hera sarebbe pari al [15-20]% e quella di AIMAG sarebbe pari al [1-5]%, mentre in Umbria la quota di Hera sarebbe pari al [5-10]% e quella di AIMAG sarebbe pari al [1-5]%. In tutte le altre regioni, la quota di Hera supera il 10% solamente in Friuli-Venezia Giulia ([10-15]%) e nelle Marche ([10-15]%), laddove AIMAG detiene una quota inferiore all'1%.

11. Il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica a clienti non domestici connessi in medio/alta tensione ha, in base alla prassi dell'Autorità, dimensione geografica nazionale, dovuta principalmente alle caratteristiche della domanda che interessa tale mercato⁴. In tale mercato, Hera detiene una quota pari al [5-10]% dell'energia elettrica venduta, mentre la quota di AIMAG è inferiore all'1%.

12. Viste le limitate sovrapposizioni orizzontali presenti tra le Parti nei mercati di riferimento e l'assenza di incrementi significativi dovuti all'Operazione, si può escludere che l'Operazione sia suscettibile di incidere significativamente sulla concorrenza nei mercati della vendita al dettaglio di energia elettrica.

² [Cfr. a titolo di esempio: C12648 - Iren-Egea/Egea Holding, provvedimento n. 31277 del 26 giugno 2024, in Bollettino n. 28/2024; C12688 - Italgas/2i Rete Gas, provvedimento n. 31413 del 17 dicembre 2024, in Bollettino n. 49/2024; C12692 - Iren/Egea Holding, provvedimento n. 31427 del 17 dicembre 2024, in Bollettino n. 1/2025 e C12626 - Ecosuntek-Sergio Marinangeli/+Energia, provvedimento n. 31188 del 30 aprile 2024, in Bollettino n. 20/2024.]

³ [Cfr. a titolo di esempio: C12644 - A2A/Ramo d'azienda di e-Distribuzione, provvedimento n. 31298 del 23 luglio 2024, in Bollettino n. 32/2024; SP182 - Poste Italiane/Fornitura energia elettrica e gas, provvedimento n. 31280 del 16 luglio 2024, in Bollettino n. 29/2024; C12648 - Iren-Egea/Egea Holding, cit.; C12626 - Ecosuntek-Sergio Marinangeli/+Energia, cit..]

⁴ [Cfr. a titolo di esempio: C12644 - A2A/Ramo d'azienda di e-Distribuzione, cit.; C12648 - Iren-Egea/Egea Holding, cit. e C12626 - Ecosuntek-Sergio Marinangeli/+Energia, cit..]

IV.2. Il settore del gas naturale

IV.2.1. Il mercato dell'approvvigionamento e vendita all'ingrosso di gas naturale

13. Nel mercato in questione, considerato nella prassi dell'Autorità di dimensione nazionale⁵, le Parti sono attive in misura non significativa: Hera detiene una quota inferiore al 5%, mentre quella di AIMAG è inferiore all'1% (quote riferite al 2023 e stimate in base ai volumi di gas scambiato). Pertanto, l'Operazione non sembra idonea a generare effetti concorrenziali di rilievo.

IV.2.2. Il mercato della gestione del servizio di distribuzione di gas naturale

14. Il servizio di distribuzione di gas naturale⁶, svolto per legge in regime di monopolio legale sulla base di una concessione rilasciata a livello comunale, ha dimensione corrispondente con il territorio ricompreso nella concessione stessa. Più specificamente, il servizio di distribuzione di gas naturale consiste nel trasporto di gas naturale nelle reti a media e bassa pressione e nello svolgimento di varie attività connesse alla gestione delle reti medesime, quali: la manutenzione e il potenziamento degli impianti, la gestione del pronto intervento, il bilanciamento fisico e commerciale, la lettura, gestione e aggiornamento dei contatori installati, nonché la realizzazione delle prestazioni tecniche e degli accertamenti sulla sicurezza degli impianti dei clienti finali.

15. L'Operazione, con riferimento al mercato rilevante in esame, comporta semplicemente la sostituzione di un operatore con un altro quale concessionario in ciascuno dei territori interessati in cui operano le Parti (cfr. *infra*) e non determina quindi alcuna modifica della struttura del mercato né alcun effetto concorrenziale di rilievo.

IV.2.3. I mercati delle gare d'ambito per l'affidamento delle concessioni di distribuzione di gas naturale

16. Dal momento che il servizio di distribuzione di gas naturale è svolto in regime di monopolio legale sulla base di una concessione, l'unica forma di concorrenza possibile è quella relativa alla partecipazione alle gare per l'affidamento delle concessioni venute a scadenza (c.d. concorrenza per il mercato), suddivise in base ad ambiti territoriali (di seguito, "ATEM") appositamente individuati⁷. In base al quadro normativo vigente, e come già affermato in numerosi precedenti dell'Autorità⁸, il relativo mercato rilevante dovrà ritenersi coincidente con ciascuna gara d'ATEM.

17. Gli effetti concorrenziali dell'Operazione in tale settore sono pertanto valutati in relazione ai mercati (futuri) delle gare d'ambito, avendo riguardo all'incidenza della stessa sul grado di concorrenza attesa in ciascuna gara interessata. In estrema sintesi, in tale valutazione viene in rilievo, in primo luogo, l'attuale configurazione delle gestioni esistenti, posto il notevole vantaggio associato, in sede di gara, alla qualifica di gestore uscente prevalente o comunque rilevante, a cui è connessa anche la maggiore probabilità di partecipazione da parte di quest'ultimo alla gara⁹. In secondo luogo, si deve tener presente il grado di probabilità che altri operatori, anche attualmente non presenti nell'ATEM o presenti in misura poco significativa, si presentino alla gara. I principali *driver* che condizionano tale interesse sono: il grado di contendibilità percepita per l'ATEM (in prima approssimazione dipendente dalla quota sul totale dei c.d. punti di riconsegna del gas (di seguito, "PDR") dell'ATEM detenuta dal principale gestore uscente¹⁰), la profittabilità attesa dello stesso, nonché alcune caratteristiche dell'ipotetico concorrente, quali l'interesse strategico

⁵ [Cfr. a titolo di esempio: C12648 - Iren-Egea/Egea Holding, cit.; C12504 - Xpox Italia-Canarbino/Italian Gas, provvedimento n. 30417 del 13 dicembre 2022, in Bollettino n. 1/2023 e C12276 - A2A Energia/ASM Energia, provvedimento n. 28107 del 28 gennaio 2020, in Bollettino n. 7/2020.]

⁶ [L'attività in esame è definita dall'articolo 2, comma 1, lettera n), Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ("Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144", in G.U.R.I. del 20 giugno 2000, n. 142.) come "il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti", è riconosciuta quale servizio pubblico, affidato in concessione per un periodo non superiore a dodici anni. Ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto, tale attività deve essere svolta in regime di separazione societaria rispetto a tutte le altre attività del settore del gas, tra cui anche l'attività di vendita; essa, inoltre, è soggetta a regolazione delle condizioni e tariffe di accesso da parte dell'ARERA.]

⁷ [L'assegnazione tramite gara della concessione per il servizio di distribuzione di gas naturale è stata prevista dal Legislatore già a partire dal D.lgs. n. 164/2000. Successivamente, il D.L. n. 159/2007, ha affidato al Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito, "MISE") il compito di definire degli ATEM per lo svolgimento delle gare e l'affidamento del servizio di distribuzione del gas e di individuare dei criteri di gara e di valutazione delle offerte. Conseguentemente, nel corso del 2011, il MISE ha individuato 177 ATEM, di cui ha definito i relativi confini territoriali, provvedendo altresì a delineare il quadro di regole di riferimento per lo svolgimento delle gare, individuando in particolare i criteri di indizione della procedura di gara e di determinazione dell'offerta, nonché le date limite entro le quali gli ATEM erano tenuti ad effettuare gli adempimenti necessari per bandire la gara (DM 226/2011).]

⁸ [Cfr., a titolo di esempio: C12688 - Italgas/2i Rete Gas, cit.; C12294 - A2A/Ambiente Energia Brianza, provvedimento n. 28406 del 20 ottobre 2020, in Bollettino n. 45/2020; C12258 - Ascopiave/Rami DI AZIENDA DI ACEGASAPSAMGA, provvedimento n. 27989 del 19 novembre 2019, in Bollettino n. 47/2019 e C12125 - 2i Rete Gas/Nedgia, provvedimento n. 26957 del 25 gennaio 2018, in Bollettino n. 4/2018.]

⁹ [Dalle istruttorie condotte di recente dall'Autorità su tali mercati è emerso con chiarezza che la grande maggioranza degli operatori considera l'essere presenti in un ATEM un vantaggio capace di condizionare le strategie delle imprese nella partecipazione alle gare sia in positivo (inducendole a concentrarsi sulle gare d'ATEM nei quali esse sono già presenti) sia in negativo (inducendole a ritenere scarsamente contendibili gli ATEM nei quali è presente un forte gestore uscente e, quindi, a non prevedere la partecipazione alle relative gare).]

¹⁰ [L'analisi viene qui fatta basandosi principalmente sulle posizioni delle Parti e dei concorrenti negli ATEM in termini di numero di PDR allacciati.]

verso lo stesso, la vocazione territoriale, la sua eventuale presenza nell'area geografica circostante nonché la sua dimensione, capacità tecnica e finanziaria.

18. Le gare già effettuate, del resto, confermano, da un lato, la circostanza per cui il numero degli effettivi partecipanti è piuttosto ridotto¹¹ (e non di rado limitato, alla fine, a uno o due partecipanti) e ampiamente inferiore al novero dei soggetti astrattamente titolati a partecipare alla gara e, dall'altro, il ruolo decisivo delle posizioni di *incumbency* riguardo all'esito della gara¹².

19. Le Parti hanno fornito una stima della percentuale di PDR gestiti da Hera e AIMAG all'interno degli ATEM in cui sono singolarmente presenti: sulla base della prassi dell'Autorità, tali percentuali, che risultano quasi identiche a quelle desumibili dal più aggiornato *database* ARERA, esprimono pertanto il grado di *incumbency* dei distributori in un dato ATEM il quale, a sua volta, risulta in via generale proporzionale alla probabilità di partecipazione alla relativa gara per l'assegnazione del servizio. Due sono gli ATEM in cui risultano attive sia Hera che AIMAG in qualità di gestori uscenti: Bologna 1-2 e Modena 1. Nell'ATEM Bologna 1-2 (Tabella 1) la società INRETE Distribuzione energia, del Gruppo Hera, gestisce circa il [95-100]% dei PDR, mentre il Gruppo AIMAG, tramite AS RETIGAS, ne gestisce circa il [1-5]%. Nell'ATEM Modena 1 (Tabella 2) il Gruppo Hera gestisce, sempre tramite INRETE Distribuzione energia, circa il [50-55]% dei PDR: fatta eccezione per un residuale numero di PDR gestiti dal gruppo Italgas, il rimanente [45-50]% dei PDR è gestito dal Gruppo AIMAG. AIMAG è poi presente anche nell'ATEM Mantova 2 con una quota di PDR pari a circa il [5-10]%.

Tabella 1: ATEM Bologna 1-2

Distributore	Gruppo	Quota
INRETE Distribuzione energia	Hera	[95-100]%
Italgas Reti	Italgas	[1-5]%
AS RETIGAS	AIMAG	[1-5]%
CH4 LIZZANO		[<1]%

Tabella 2: ATEM Modena 1

Distributore	Gruppo	Quota
INRETE Distribuzione energia	Hera	[50-55]%
AS RETIGAS	AIMAG	[45-50]%
Zi Rete Gas	Italgas	[<1]%

20. Come si evince dalla Tabella 1, nell'ATEM Bologna 1-2, la quota incrementale di AIMAG è del tutto residuale, pertanto l'Operazione non determina alcun effetto concorrenziale rilevante sul mercato della relativa gara d'ambito.

21. Per quanto riguarda invece l'ATEM Modena 1 (Tabella 2), la posizione delle Parti nelle gestioni attuali dell'ATEM, tale per cui ciascuna di esse gestisce all'incirca la metà dei PDR dello stesso, lascia presumere in via generale che tali società rappresentino i due principali concorrenti probabili alla futura gara d'ambito (nonché, con ogni probabilità, gli unici due concorrenti realisticamente attendibili nella stessa). In tale ATEM, pertanto, l'Operazione appare suscettibile di comportare il ricongiungimento a un unico centro decisionale dei due principali concorrenti attesi in sede di gara e causare in tal modo una restrizione concorrenziale diretta in sede di gara, come individuata nella consolidata prassi dell'Autorità nel settore.

22. Le Parti, a riguardo, hanno tuttavia affermato che tale restrizione non sarebbe sussistente nel caso di specie in quanto uno dei due operatori, ossia AIMAG, non avrebbe comunque partecipato alla gara ATEM di Modena. Nello specifico, AIMAG riporta che la possibilità di partecipare alla gara è riservata, di fatto, solo a soggetti comunque in grado di sostenere un rilevante investimento finanziario e per AIMAG tale requisito risulta assente alla luce di [omissis]. La documentazione prodotta dalle Parti a sostegno di tale tesi, pur [omissis], appare allo stato parziale e non sufficiente a dimostrare che, in assenza della presente Operazione, AIMAG non avrebbe partecipato alla gara per cercare di riconfermarsi quale distributore nell'ATEM di Modena 1 (eventualmente anche in *partnership* o RTI con altre società terze o a seguito dell'inserimento in altro gruppo). L'Operazione sembra, pertanto, passibile di determinare una restrizione concorrenziale diretta nella futura gara d'ambito dell'ATEM Modena 1.

23. Peraltro, dal momento che l'Operazione determina un notevole rafforzamento della posizione di Hera come gestore uscente dell'ATEM, con un passaggio dal [50-55]% a quasi il 100% dei PDR, l'Operazione appare inoltre senz'altro passibile di determinare una restrizione concorrenziale indiretta, in quanto la crescita così drastica della

¹¹ [In sei casi su dieci sono pervenute non più di due offerte e in due di tali casi ha partecipato alla gara il solo incumbent prevalente.]

¹² [In nove casi su dieci il principale incumbent dell'ATEM ha partecipato alla gara e in otto casi su dieci è risultato esserne il vincitore. Si trattava, comunque, di casi in cui esso risultava gestore in misura particolarmente significativa (oltre l'80% dei PDR).]

posizione di Hera potrebbe generare un disincentivo alla partecipazione alla gara nei confronti di eventuali terzi partecipanti.

IV.2.4. I mercati della vendita al dettaglio di gas naturale

24. La vendita al dettaglio di gas naturale consiste nella fornitura e nella consegna di gas ai clienti finali allacciati alle reti di distribuzione o alla rete di trasporto del gas. In ragione delle differenziazioni e specifiche caratteristiche espresse dalla domanda e dall'offerta, è possibile individuare distinti mercati del prodotto in relazione all'attività di vendita nei confronti di: (i) imprese di generazione di energia elettrica (con consumi ampiamente superiori a 200.000 mc/anno), (ii) clienti finali di medio/grandi dimensioni (con consumi generalmente superiori a 200.000 mc/anno), e (iii) clienti finali di piccola dimensione (con consumi generalmente inferiori a 200.000 mc/anno)¹³.

25. Con riferimento al mercato della vendita a imprese di generazione di energia elettrica e clienti di medio/grandi dimensioni, nella consolidata prassi dell'Autorità esso è di dimensione nazionale. Nei mercati così definiti, l'Operazione produce effetti trascurabili, venendo a detenere le Parti, *post-merger*, una quota congiunta (calcolata in base ai volumi di gas venduti) pari al [5-10]% con riferimento al mercato della vendita a imprese di generazione di energia elettrica e inferiore all'1% con riferimento al mercato della vendita a clienti di medio/grandi dimensioni.

26. Con riferimento al mercato della vendita a clienti di piccole dimensioni, l'Autorità ha tradizionalmente considerato un mercato di dimensione locale, pur essendosi recentemente interrogata sulla possibilità di considerare un mercato più ampio, anche alla luce della riduzione della quota del servizio di tutela (storicamente offerto dalle imprese collegate ai distributori locali). Nel caso di specie, non appare necessario definire in maniera più accurata il perimetro merceologico e geografico del mercato rilevante, in quanto l'esito della valutazione dell'Operazione non cambierebbe qualunque fosse la definizione adottata.

27. Le sovrapposizioni orizzontali più significative si osservano in Emilia-Romagna, dove, in un mercato ipoteticamente perimetrato su base regionale, la quota di Hera è pari al [30-35]% e quella di AIMAG è pari al [1-5]%. In tutte le altre regioni AIMAG detiene quote inferiori all'1% (tranne in Umbria, dove la sua quota è pari al [1-5]%). Si può pertanto escludere che l'Operazione determini criticità concorrenziali in questo mercato.

IV.3. Il servizio di teleriscaldamento

28. Il teleriscaldamento è una soluzione per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici residenziali, terziari e commerciali e la produzione di acqua calda igienico-sanitaria, basata sulla produzione centralizzata di energia termica e la sua trasmissione a un insieme di utenti spazialmente concentrati (la rete di distribuzione locale del calore), mediante una rete chiusa di tubazioni di mandata e di ritorno in cui scorre un appropriato fluido di trasporto (generalmente acqua calda o surriscaldata). Nelle reti italiane il fornitore del calore agli utenti finali gestisce anche la rete di distribuzione del calore; quest'ultimo, nella maggior parte delle reti italiane, è prodotto in impianti facenti capo al medesimo gruppo societario del distributore del calore.

29. Il servizio di teleriscaldamento, inteso come la fornitura integrata del calore per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda, costituisce, secondo la consolidata giurisprudenza dell'Autorità¹⁴, una modalità di produzione e fornitura del calore distinta da altre modalità alternative (caldaie individuali, riscaldamento centralizzato condominiale, ecc.) e quindi un distinto mercato rilevante del prodotto. L'estensione geografica di tale mercato è locale e coincidente con il bacino d'utenza tecnicamente ed economicamente servibile dagli impianti di produzione del calore connessi a una data rete di teleriscaldamento.

30. Il Gruppo Hera offre il servizio nella città di Modena, dove gestisce tre distinti sistemi di teleriscaldamento che servono le zone della città denominate Quartiere Giardino, 3° Peep e Ex-Mercato Bestiame. Il Gruppo AIMAG offre il servizio di teleriscaldamento nelle città di Mirandola, Bonporto e Sanfelice, servendo principalmente utenze civili residenziali. Dal punto di vista geografico non vi è dunque sovrapposizione né attuale né potenziale tra le reti gestite dai due gruppi e quindi l'operazione non appare in grado di produrre effetti concorrenziali, costituendo di fatto la mera sostituzione di un operatore (monopolista del servizio) con un altro.

IV.4. La gestione del calore

31. L'attività di gestione del calore consiste nella fornitura di un'ampia gamma di prestazioni, dalla gestione degli impianti termici, compresa la fornitura di prodotti combustibili per riscaldamento, all'esercizio delle tradizionali attività di conduzione, manutenzione e riqualificazione degli impianti (c.d. attività complementari), fino alla loro costruzione, ristrutturazione e riqualificazione (servizi di ingegneria). Tale attività, a causa delle specificità che la

¹³ [Cfr. a titolo di esempio: SP182 - Poste Italiane/Fornitura energia elettrica e gas, cit.; C12648 - Iren-Egea/Egea Holding, cit.; C12622 - Fintel gas e luce/Ramo d'azienda di Eicom, provvedimento n. 31175 del 18 aprile 2024, in Bollettino n. 18/2024; C12585 - Acinque/Agosp Energia, provvedimento n. 31004 del 5 dicembre 2023, in Bollettino n. 49/2023; C12562 - Vivigas/Milano gas e luce, provvedimento n. 30770 del 5 settembre 2023, in Bollettino n. 36/2023; C12504 - Axpo Italia-Canarbino/Italian Gas, cit..]

¹⁴ [Cfr. a titolo di esempio: A563 - Iren/Prezzo del teleriscaldamento, provvedimento n. 31384 del 26 novembre 2024, in Bollettino n. 48/2024; A564 - Hera/Prezzo del teleriscaldamento, provvedimento n. 31385 del 26 novembre 2024, in Bollettino n. 48/2024; A565 - Comocalor/Prezzo Del Teleriscaldamento, provvedimento n. 31386 del 26 novembre 2024, in Bollettino n. 48/2024; C12648 - Iren-Egea/Egea Holding, cit.; C12585 - Acinque/Agosp Energia, cit. e C12294 - A2A/Ambiente Energia Brianza, cit..]

contraddistinguono in termini di soggetti destinatari delle prestazioni, di unicità contrattuale dei servizi prestati e di struttura dell'offerta, può essere considerata un mercato rilevante distinto¹⁵.

32. La domanda dei servizi di gestione calore proviene in prevalenza dal settore industriale e dalle Amministrazioni Pubbliche (enti pubblici, ospedali, scuole), le quali ricorrono a gare di appalto per la scelta dei propri fornitori, privilegiando soluzioni contrattuali uniche. L'offerta è caratterizzata da operatori la cui presenza si estende su tutto il territorio nazionale, ai quali si affiancano piccole imprese a livello locale. In ragione delle caratteristiche della domanda e dell'offerta, nonché dell'assenza di vincoli amministrativi che limitino l'esercizio dell'attività ad un ambito locale, la dimensione geografica del mercato può essere individuata a livello nazionale.

33. Secondo le stime fornite dalle Parti, esse avrebbero una presenza residuale nel mercato dei servizi di gestione del calore, con una quota congiunta complessivamente significativamente inferiore al 5%; di conseguenza, l'Operazione non appare in grado di sortire effetti di rilievo sulla concorrenza in questo mercato.

IV.5. L'efficientamento energetico

IV.5.1. Il mercato dei servizi di consulenza e progettazione in materia di efficienza energetica che danno diritto al rilascio di titoli di efficienza energetica (TEE)

34. I servizi di efficientamento energetico, consistenti nei servizi di consulenza e progettazione degli interventi di efficienza energetica che danno diritto al rilascio di titoli di efficienza energetica (noti anche come TEE o Certificati Bianchi), possono essere svolti da imprese specializzate (le c.d. *Energy Service Companies* o "ESCO"). I servizi offerti dalle ESCo riguardano una serie di attività, tra cui la progettazione tecnica, il finanziamento degli interventi energetici, l'implementazione dei progetti, la manutenzione e la gestione dei servizi energetici e impiantistici, il monitoraggio e controllo, in termini di risparmio energetico, dei risultati ottenuti. Tali interventi danno diritto al rilascio dei TEE che attestano il conseguimento di risparmi energetici attraverso l'applicazione di tecnologie e sistemi efficienti. I TEE vengono emessi dal Gestore dei Mercati Energetici (di seguito, "GME") a favore, oltre che delle ESCo, delle società di distribuzione di energia elettrica e di gas naturale con più di 50.000 clienti che hanno degli obblighi specifici di risparmio energetico (i c.d. "soggetti obbligati"). Sebbene le ESCo operino su un mercato che, anche in ragione del quadro normativo armonizzato a livello comunitario, potrebbe essere considerato di dimensione sovranazionale, il mercato dei TEE è organizzato su base nazionale, non esistendo accordi di reciprocità tra Italia e altri paesi europei in relazione a tale meccanismo di sostegno dell'efficienza energetica¹⁶.

35. Secondo le stime fornite dalle Parti, le singole quote di Hera e di AIMAG nonché la quota congiunta sono ampiamente inferiori al 5%; pertanto, l'Operazione non appare idonea a generare effetti concorrenziali di rilievo.

IV.6. La gestione dei servizi di illuminazione pubblica

36. Le attività collegate ai servizi di illuminazione pubblica sono svolte in regime di monopolio legale da parte di un'unica impresa (individuata tramite procedura competitiva o affidamento diretto) che opera in via esclusiva. La dimensione del mercato è locale, coincidente con il perimetro geografico dell'affidamento, e il confronto competitivo tra operatori avviene solamente in occasione delle gare per l'affidamento del servizio, aperte a operatori nazionali e esteri¹⁷.

37. Considerato che: (i) le Parti risultano per lo più titolari di concessioni situate in aree geografiche differenti; (ii) salvo minime eccezioni, non è previsto lo svolgimento di gare per il rinnovo prima del 2032 e (iii) la quota, calcolata a livello nazionale, di Hera è pari al [5-10]% e quella di AIMAG è ampiamente inferiore all'1%, l'Operazione non sembra idonea a generare effetti concorrenziali di rilievo.

IV.7. Il settore idrico

IV.7.1. Il mercato della gestione del Servizio Idrico Integrato e il mercato delle gare per l'aggiudicazione del SII

38. Secondo la prassi dell'Autorità¹⁸, il mercato della gestione del Servizio Idrico Integrato (di seguito, "SII") comprende attività quali la captazione, l'adduzione, la potabilizzazione e la distribuzione dell'acqua (c.d. servizi di acquedotto), la raccolta delle acque reflue (c.d. servizio di fognatura) e la loro depurazione (c.d. servizio di depurazione). La gestione del SII è affidata ad un gestore unico tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero *in house* dagli Enti di governo d'ambito (di seguito, "EGA") con riferimento ai singoli Ambiti Territoriali Ottimali (di seguito, "ATO"). L'EGA, pertanto, si occupa di affidare il servizio a un gestore unico, al quale i singoli comuni dell'ATO

¹⁵ [Cfr., a titolo di esempio, C12648 - Iren-Egea/Egea Holding, cit..]

¹⁶ [Cfr. a titolo di esempio: C12648 - Iren-Egea/Egea Holding, cit.; C12370 - Eqt Fund Management/Antas, provvedimento n. 29651 del 4 maggio 2021, in Bollettino n. 21/2021 e C12308 - Snam 4 Efficiency/Mieci-Evolve, provvedimento n. 28329 del 4 agosto 2020, in Bollettino n. 34/2020.]

¹⁷ [Cfr. a titolo di esempio, C12648 - Iren-Egea/Egea Holding, cit. e C12464 - Acea/ASM Terni, provvedimento n. 30250 del 19 luglio 2022, in Bollettino n. 30/2022.]

¹⁸ [Cfr., a titolo di esempio: C12648 - Iren-Egea/Egea Holding, cit.; C12605 - Italgas/Acqua Campania, provvedimento n. 31068 del 20 febbraio 2024, in Bollettino n. 10/2024; C12567 - Italgas/Siciliacque-Acqualatina, provvedimento n. 30812 del 10 ottobre 2023, in Bollettino n. 41/2023; C12464 - Acea/ASM Terni, cit. e C12149 - Iren/Acam, provvedimento n. 27041 del 14 febbraio 2018, in Bollettino n. 8/2018.]

trasferiscono in concessione d'uso gratuito la gestione delle reti. Tale mercato ha dimensione geografica locale, coincidente con l'ampiezza dell'ATO per il quale il servizio è stato affidato.

39. L'Operazione potrebbe coinvolgere anche il più ampio mercato delle gare per l'affidamento del SII, che potrebbe avere una dimensione nazionale, data la possibilità per tutti gli operatori di partecipare alle gare sul territorio nazionale¹⁹. A ogni buon conto, l'esatta definizione del perimetro geografico può essere lasciata aperta, in ragione del fatto che tale elemento non muta l'esito della valutazione. Le Parti operano in qualità di gestori del SII nello stesso ATO di Modena: la scadenza degli affidamenti in essere è fissata nel dicembre 2027 e attualmente non risultano bandite gare per zone interessate dall'Operazione. Peraltro, è data la possibilità per tutti gli operatori di partecipare alle gare a tutti gli operatori, nazionali e esteri, interessati e a livello nazionale le quote delle Parti risultano esigue (Hera [5-10]% e AIMAG [inferiore all'1]%). Pertanto, l'Operazione non sembra idonea a generare effetti concorrenziali di rilievo sui mercati in esame.

IV.8. Il settore dei rifiuti

40. Ai sensi della definizione fornita dal d.lgs. 152/2006 ("Testo Unico Ambientale" o "TUA"), il settore della gestione dei rifiuti comprende le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento; nella prassi dell'Autorità, ciascuna di queste attività può costituire un mercato rilevante distinto²⁰. Inoltre, in virtù dei differenti regimi regolatori cui sono soggetti, la gestione dei rifiuti urbani e quella dei rifiuti speciali vengono solitamente inquadrati in mercati rilevanti distinti; per alcune fasi, l'Autorità ha anche distinto il segmento della gestione dei rifiuti speciali non pericolosi da quelli pericolosi, in ragione della speciale disciplina ambientale applicabile e delle diverse tecnologie utilizzate per svolgere tale attività nell'uno e nell'altro caso.

IV.8.1. Il mercato della raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati

41. La gestione della raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati ha le caratteristiche di un monopolio naturale, nel quale opera una sola impresa, aggiudicataria del servizio ad esito di una procedura ad evidenza pubblica o affidataria diretta dello stesso secondo modalità *in house*. Di norma, l'attività viene svolta su base locale (coincidente con l'ampiezza dell'ATO o del Comune per il quale il servizio è stato affidato) in regime di monopolio. La procedura competitiva include in alcuni casi anche il trattamento dei rifiuti secondo un modello di gestione integrata previsto dal Testo Unico Ambientale²¹ (articoli 200 e ss.). Pertanto, l'occasione di confronto competitivo è rappresentata dal mercato per l'affidamento in esclusiva di tali attività; a livello prospettico, le gare per i nuovi affidamenti potrebbero riguardare ambiti locali e comunque *sub* nazionali, con la partecipazione sia di grandi imprese attive a livello nazionale sia di imprese attive a livello locale²². A ogni buon conto, è possibile lasciare aperta la definizione geografica del mercato, in quanto tale definizione non avrebbe un impatto sulle valutazioni della presente Operazione.

42. A livello nazionale, Hera detiene una quota di mercato, calcolata sulla base dei volumi di rifiuti raccolti, pari al [5-10]%, mentre AIMAG è attiva con una quota inferiore all'1%. In ipotetici mercati regionali e in ragione dell'operatività delle Parti, l'Operazione è idonea a generare sovrapposizioni orizzontali in Emilia-Romagna, dove Hera e AIMAG sono attive con quote rispettivamente pari al [50-55]% e al [1-5]%. Considerato che tanto a livello nazionale quanto a livello regionale la quota di mercato di Hera subirà un incremento inferiore a 5 p.p. indipendentemente dalla dimensione geografica del mercato adottata, l'Operazione non sembra suscettibile di incidere sulle dinamiche competitive nel mercato in questione.

IV.8.2. Il mercato della raccolta e trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi

43. La raccolta e il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi si svolge in un contesto di libero mercato dove diverse imprese operano in concorrenza tra loro. Tale mercato ha dimensione locale, limitata dai soli costi di trasporto ai centri di raccolta o agli impianti di selezione e trattamento, in quanto il peso delle economie di densità è fortemente limitato dalla concentrazione di tali rifiuti presso un numero relativamente piccolo di clienti. In passato²³, l'Autorità ha valutato in prima approssimazione di perimetrare la dimensione geografica del mercato a livello regionale, senza giungere a definizioni più precise. Anche in questo caso non sembra necessario identificare rigorosamente la definizione geografica

¹⁹ [Cfr., a titolo di esempio: C12648 - Iren-Egea/Egea Holding, cit.; C12605 - Italgas/Acqua Campania, cit.; C12567 - Italgas/Siciliacque-Acqualatina, cit.; C12464 - Acea/ASM Terni, cit. e C12149 - Iren/Acam, cit..]

²⁰ [Cfr., a titolo di esempio: C12648 - Iren-Egea/Egea Holding, cit.; C12310 - Iren Ambiente/Divisione Ambiente di Unieco Società Cooperativa, provvedimento n. 28432 del 27 novembre 2020, in Bollettino n. 45/2020 e C12035 - Irete/Atena, provvedimento n. 25938 del 23 marzo 2016, in Bollettino n. 11/2016.]

²¹ [Cfr. D.lgs. n. 152/2006.]

²² [Cfr., a titolo di esempio: C12648 - Iren-Egea/Egea Holding, cit.; C12310 - Iren Ambiente/Divisione Ambiente di Unieco Società Cooperativa, cit. e C12281 - Consorzio Nazionale Servizi/Cooperativa lavoratori ausiliari del traffico Lat, provvedimento n. 28141 del 4 febbraio 2020, in Bollettino n. 8/2020.]

²³ [Cfr., a titolo di esempio: C12648 - Iren-Egea/Egea Holding, cit.; C12035 - Irete/Atena, cit. e C11744 - Hera/Acegas-Aps Holding, provvedimento n. 23932 del 28 settembre 2012, in Bollettino n. 39/2012.]

del mercato; nel caso di specie, il mercato geografico rilevante può essere identificato nella regione dell'Emilia-Romagna, l'unica in cui le attività delle Parti si sovrappongono. Con riferimento a tale regione, le quote di mercato di Hera e AIMAG sono inferiori all'1%²⁴ e, pertanto, l'Operazione non sembra idonea a generare effetti concorrenziali di rilievo.

IV.8.3. Il mercato della selezione e trattamento dei rifiuti differenziati non pericolosi

44. Nelle fasi a valle della filiera della gestione dei rifiuti occorre distinguere non tanto tra rifiuti urbani e rifiuti speciali quanto tra rifiuti differenziati e indifferenziati, in quanto sottoposti a processi di lavorazione diversa prima di essere avviati allo smaltimento. Nello specifico, i rifiuti indifferenziati sono sottoposti a selezione e poi a trattamento presso impianti di trattamento meccanico-biologico, dove sono bio-stabilizzati e compattati prima di essere avviati alla discarica o all'incenerimento; i rifiuti differenziati si caratterizzano in base alla frazione merceologica, e diverse imprese sono specializzate nel trattamento e recupero delle diverse frazioni: la frazione organica viene trattata dai compostatori e ceduta alle imprese agricole, gli imballaggi domestici sono in massima parte immessi dai soggetti affidatari della raccolta urbana nel circuito dei consorzi di filiera i quali poi cedono i materiali ai riciclatori, mentre quelli provenienti da attività industriali e commerciali entrano direttamente nella disponibilità di questi ultimi, gli scarti del trattamento sono, invece, avviati allo smaltimento e/o recupero energetico²⁵. La dimensione geografica di tale mercato è sovra-regionale e delimitata solamente dall'ammontare dei costi di trasporto, in quanto non sussiste per questa tipologia di rifiuti una regolazione ambientale che limiti il raggio d'azione delle imprese che ivi operano.

45. In ragione dell'operatività delle Parti, l'Operazione genera minime sovrapposizioni orizzontali nel mercato della selezione e trattamento dei rifiuti differenziati non pericolosi nella macroarea Nord, dove Hera detiene una quota pari al [10-15]% e AIMAG detiene una quota inferiore all'1%. Pertanto, l'Operazione non sembra idonea a generare effetti concorrenziali di rilievo.

IV.8.4. Il mercato dello smaltimento in discarica di rifiuti speciali

46. Nella prassi dell'Autorità, l'attività di smaltimento in discarica di rifiuti speciali non è stata considerata come sottoposta all'operare dei principi di autosufficienza e prossimità e, pertanto, fa assumere una dimensione ampia, anche sovra-regionale, al mercato in questione²⁶.

47. Le Parti sostengono che la dimensione geografica del mercato sia quantomeno nazionale se non sovra-nazionale, alla luce delle esportazioni di talune tipologie di rifiuti. A ogni modo, le Parti hanno fornito quote di mercato calcolate su una dimensione geografica corrispondente all'area del bacino servito dagli impianti di smaltimento di rifiuti speciali di Hera (che gestisce 11 impianti localizzati in Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana e Marche) e di AIMAG (che gestisce un impianto, localizzato in Emilia-Romagna)²⁷. Così calcolate, le quote di mercato di Hera e AIMAG sono pari rispettivamente al [5-10]% e [inferiore all'1]%. In un ipotetico mercato nazionale, le quote di Hera e AIMAG risultano rispettivamente pari al [5-10]% e [inferiore all'1]%. Pertanto, l'Operazione non sembra idonea a generare effetti concorrenziali di rilievo.

IV.8.5. Effetti verticali

48. Viste le limitate quote di mercato che le Parti detengono nei vari mercati rilevanti descritti sopra e in assenza di forniture significative intercorse negli ultimi anni tra Hera e AIMAG, l'Operazione non sembra idonea a generare effetti verticali di preclusione a livello della clientela (c.d. *customer foreclosure*) o a livello dei fattori di produzione (c.d. *input foreclosure*). Nell'ambito del settore dei rifiuti, l'Operazione è comunque idonea a generare altre relazioni verticali tra le Parti, discusse qui di seguito.

49. Le Parti sono attive nel mercato *upstream* della raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati (cfr. sezione IV.8.1) e, al contempo, AIMAG è attiva nel mercato *downstream* dello smaltimento in discarica di rifiuti urbani, costituito dalle imprese che gestiscono impianti di smaltimento di rifiuti (urbani e speciali), previo trattamento (bio-stabilizzazione e compattazione)²⁸. In relazione ai vincoli di autosufficienza e prossimità, tale mercato assume una dimensione geografica corrispondente all'ampiezza dell'ATO (infra-provinciale, provinciale, sovra-provinciale o regionale). La relazione verticale emerge in particolare in Emilia-Romagna, dove le Parti sono attive *upstream* e dove AIMAG gestisce *downstream* la discarica di Medolla nell'ATO Modena 4. Negli ultimi anni (2021-2024) AIMAG non ha smaltito in discarica rifiuti urbani provenienti da Hera, eccetto nel 2023, anno in cui sono state conferite circa 873 tonnellate di rifiuti ingombranti per la gestione dell'emergenza alluvione. Alla luce anche dei limitati quantitativi di

²⁴ [Dati riferiti al 2021, ultimo anno di cui ISPRA Ambiente ha reso disponibili i dati sulla dimensione complessiva del mercato. Le quote sono calcolate in base ai volumi di rifiuti raccolti.]

²⁵ [Cfr., a titolo di esempio: C12648 - Iren-Egea/Egea Holding, cit. e C12035 - Ireti/Atena, cit..]

²⁶ [Cfr., a titolo di esempio, ibidem.]

²⁷ [Tale bacino include le regioni dove sono localizzate le discariche e quelle confinanti. Le Parti stimano che oltre il 90% dei rifiuti speciali smaltiti nel 2023 provengano da clienti all'interno di tale bacino.]

²⁸ [Cfr., a titolo di esempio: C12648 - Iren-Egea/Egea Holding, cit. e C12035 - Ireti/Atena, cit..]

volumi di rifiuti conferiti da Hera all'impianto gestito da AIMAG, l'Operazione non sembra idonea a generare effetti verticali di *customer foreclosure* in questi mercati.

50. Infine, Hera è attiva nei mercati dell'incenerimento dei rifiuti urbani e speciali in Emilia-Romagna in quanto gestisce alcuni termovalorizzatori localizzati in Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Toscana. Nei suoi precedenti²⁹, l'Autorità ha distinto il mercato dell'incenerimento dei rifiuti urbani da quello dei rifiuti speciali, in ragione dei differenti vincoli normativi esistenti derivanti dalla tipologia di rifiuti che un impianto può bruciare. Il perimetro geografico è stato definito al massimo regionale per il mercato dell'incenerimento dei rifiuti urbani (ai sensi dei principi di autosufficienza e di prossimità, gli impianti bruciano i rifiuti urbani prodotti in predeterminati ATO a tariffe regolate a livello regionale o provinciale) e al minimo regionale per il mercato dell'incenerimento dei rifiuti speciali (in quanto non sottoposto a vincoli di prossimità). Considerando perimetri geografici regionali per il mercato dell'incenerimento dei rifiuti urbani, Hera dispone di una quota pari a circa il [50-55]%; considerando, invece, un perimetro geografico sovra-regionale per il mercato dell'incenerimento dei rifiuti speciali, Hera detiene una quota pari a circa il [30-35]% nella macroarea identificata con le regioni Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige ed Emilia-Romagna. In totale, nel corso del 2023 AIMAG ha conferito ai termovalorizzatori di Hera circa [10.000-15.000] tonnellate di rifiuti urbani indifferenziati, ossia meno dell'1% della loro capacità di smaltimento. In virtù del fatto che il mercato è oggetto di regolamentazione sia nella disponibilità della capacità dei termovalorizzatori sia nella relativa tariffa, l'Operazione non sembra idonea a generare effetti verticali potenzialmente problematici.

RITENUTO, pertanto, necessario procedere a ulteriori approfondimenti istruttori al fine di valutare se l'operazione in esame sia suscettibile di ostacolare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato della futura gara d'ambito per l'affidamento della concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ATEM di Modena 1;

DELIBERA

- a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, nei confronti delle società Hera S.p.A. e AIMAG S.p.A.;
- b) la fissazione del termine di giorni dieci, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle Parti, ovvero da persone da esse delegate, del diritto di essere sentiti, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 287/1990, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Trasporti, Energia e Ambiente del Dipartimento per la Concorrenza - 2 di questa Autorità almeno tre giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
- c) che il responsabile del procedimento è il dottor Giuseppe Quinto;
- d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Trasporti, Energia e Ambiente del Dipartimento per la Concorrenza - 2 di questa Autorità dai legali rappresentanti delle Parti o da persone da essi delegate;
- e) che il procedimento deve concludersi entro novanta giorni decorrenti dalla data di delibera del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

²⁹ [Cfr., a titolo di esempio: C12648 - Iren-Egea/Egea Holding, cit. e C12032 - Iren Ambiente/F2i Ambiente, provvedimento n. 25884 del 24 febbraio 2016, in Bollettino n. 7/2016.]